

LINA CARACENI

MENO CARCERE, PIÙ SICUREZZA SOCIALE

L'apparente ossimoro che si cela dietro il finalismo rieducativo della pena

La consacrazione nella Legge fondamentale della tensione rieducativa che deve connotare l'infissione di una punizione nei confronti di chi ha violato il precetto penale prefigura, almeno sulla carta, un significativo cambiamento nel complesso rapporto tra società e devianza, frutto di una nuova sensibilità nei confronti della questione criminale e in perfetta consonanza con gli scopi solidaristici cui l'ordinamento costituzionale si ispira. Dopo la fine della seconda guerra mondiale e del regime fascista, recuperata l'identità tra Stato e cittadini e riassegnata al popolo la sovranità, si assiste a una presa di posizione di stampo politico-ideologico anche rispetto alla concezione della pena¹ che non viene più vista solo come mera imposizione di una sofferenza, ma diventa veicolo di promozione umana, nell'ottica di un recupero della dimensione personale e sociale del reo². Il castigo, che comunque resta nella sua portata retributiva³, si arricchisce pure dell'idea dello scopo e diventa strumento attraverso il quale il condannato si riappropria della capacità di assumere la legge a guida della sua condotta⁴ e nel contempo, in tale prospettiva "riabilitativa", l'ordinamento, per il suo tramite, è in grado di soddisfare financo le istanze di difesa sociale.

In quelle poche parole («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato») l'art. 27, comma 3 della Costituzione riassume tutta la complessità che sta dietro l'esercizio del potere di punire, in un contesto socio-politico che mette al centro il valore della persona e la difesa dei suoi diritti fondamentali, tra i quali spicca l'invulnerabilità della libertà personale. Nella sua

¹ Cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna 1980, in part. p. 72.

² Sulle connessioni tra principio solidaristico e finalismo rieducativo della pena, G. Fiandaca, *Il 3° comma dell'art. 27*, in G. Branca - A. Pizzorusso, *Commentario della Costituzione, Rapporti civili, Artt. 27-28*, Zanichelli, Bologna 1991, p. 224.

³ Per una ricostruzione delle diverse concezioni della pena, E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., pp. 19 ss.

⁴ G. Fiandaca - G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli 2003, p. 38.

entità fenomenica, però, il modello punitivo idealmente tratteggiato dalla Costituzione, che poggia sul principio di personalità e di pari dignità di tutti, cede alla semplificazione della segregazione quale strumento egemonico di castigo, il quale, intriso della logica della corrispettività, rischia di rendere vani i richiami al valore della persona umana e alla rieducazione. La norma costituzionale prefigura un sistema sanzionatorio polimorfo, con pene (si usa un vocabolo declinato al plurale) che devono rispondere al «senso di umanità»: chi subisce il castigo deve godere della dignità propria degli esseri umani, un valore non bilanciabile e non barattabile con altri interessi pur meritevoli di tutela⁵. La dignità coincide con l'essenza della persona, con un patrimonio di diritti inalienabili che va difeso e garantito anche quando il soggetto è nelle mani dello Stato per espriare una condanna: la dignità umana è il limite entro cui è possibile esercitare il diritto di punire. Per contro, il codice penale – emanato nel 1930 in pieno regime fascista – dal punto di vista sanzionatorio si affida essenzialmente al carcere, il quale ontologicamente e strutturalmente si è rivelato (e si rivela) non adeguato ad assicurare ai reclusi pari dignità rispetto ai liberi. La prigionia come risposta univoca al comportamento criminale è un'ingannevole arma a doppio taglio, dacché si prefigge di tutelare dei valori attraverso la loro lesione: se da un lato ha la pretesa di difendere interessi elevati al rango di beni giuridici (la vita, la libertà, l'integrità fisica), dall'altro raggiunge l'obiettivo ritenendo giusto, legittimo sacrificare beni (almeno) di pari rango del destinatario della sanzione⁶.

La privazione della libertà personale quale modalità di castigo *par excellence* preesiste (e resiste) alla Costituzione; è figlia di un archetipo di Stato in cui i cittadini sono soggetti al diritto e non soggetti di diritto, dove "l'apparato" controlla e decide della vita dei singoli. Un siffatto modello è teso ad affermare l'autoritarismo dei bisogni di tutela propri dello Stato e incarna l'ideale dei moderni sistemi penali che, attraverso la prigione, puntano ad assoggettare i corpi per dominare le molteplicità umane e controllarne la forza⁷. In tale ottica, la detenzione è funzionale alla società e alla sua preservazione, tenendola al sicuro da chi ne compromette la stabilità. Coloro che delinquono vengono ridotti a oggetti nelle mani dello Stato; perdono la loro identità e diventano dei numeri⁸, completamente assogget-

⁵ G. Silvestri, Prefazione a C. Musumeci - A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Editoriale scientifica, Napoli 2016, p. X.

⁶ F. von Liszt, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, tr. a cura di A.A. Calvi, Giuffrè, Milano 1962, p. 46.

⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, tr. di A. Tarchetti, Einaudi 1975, *passim*.

⁸ Il R.d. 18 giugno 1931, n. 787, *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*, prevedeva

tati, affinché essiino la loro colpa in silenzio e senza turbare l'ordine sociale. Un modello così prefigurato, d'impronta essenzialmente retributiva, richiama alla mente la "giustizia vendicatrice", quella per cui si risponde a un male con un altro male ad esso proporzionato⁹.

L'avvento della Costituzione mette in discussione quest'idea di punizione e pone l'accento sul condannato nella sua dimensione umana, come persona cui è destinato un intervento diretto a consentirgli un sia pur graduale recupero alla vita libera. Tuttavia, questo significativo cambio di prospettiva non è stato accompagnato da una necessaria trasformazione culturale che gli avrebbe consentito di attecchire; al contrario, restando il carcere il perno attorno a cui l'esecuzione della pena ruota, gli interessi avuti di mira dall'art. 27, comma 3 della Costituzione (responsabilizzazione, recupero, reinserimento) hanno faticato, e faticano, ad affermarsi. Emblematica, in tal senso, la realtà della vita detentiva improntata al controllo totale dei reclusi. Dentro il carcere si instaurano relazioni, si adottano dinamiche e linguaggi che cozzano con il rispetto della dignità dei detenuti e con gli accennati obiettivi rieducativi: si assiste a una spersonalizzazione e infantilizzazione del reo. I gesti, i comportamenti, anche i più elementari (a che ora svegliarsi, quando mangiare, cosa comprare) non sono frutto di scelta, di una decisione responsabile e autonoma, ma di un permesso accordato o negato, così come la disciplina è gestita secondo l'equazione ricompensa-punizione: un po' come si fa con i bambini per indurli all'obbedienza. Financo l'abecedario penitenziario ricorre sovente ai diminutivi propri del mondo infantile: la richiesta del recluso inoltrata al direttore o al magistrato viene definita "domandina"; chi si occupa delle pulizie è chiamato "scopino" e chi raccoglie le ordinazioni per gli acquisti "spesino". Insomma, uomini trattati come bambini, in una condizione di totale dipendenza dall'adulto-autorità¹⁰, seguendo un «processo di incapacitazione volto a indurre una rassegnata minorità»¹¹. Se a questo si aggiungono le condizioni di degrado e di sovraffollamento in cui sono costretti esseri umani privati di uno spazio e di un tempo riservati, amputati di dimensioni essenziali della vita come affettività e sessualità, impossibilitati a soddisfare in autonomia i più elementari bisogni¹²,

l'identificazione dei detenuti attraverso il numero di matricola, disciplina rimasta in uso fino alla riforma del 1975.

⁹ F. Palazzo, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in «Diritto penale contemporaneo» 4(2017), p. 6.

¹⁰ L. Manconi - G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma 2015, pp. 226 ss.

¹¹ G. Giostra, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali. Brevi considerazioni a margine*, in «Questione giustizia» 2(2015), p. 64.

¹² Negli ultimi anni il nostro sistema penitenziario è finito sotto la lente d'ingrandimento della

appare ardua la realizzazione di obiettivi, anche minimi, di risocializzazione. Ogni *vulnus* alla dimensione umana del condannato che ne offende la dignità preclude *ipso facto* la possibilità che la pena possa svolgere una funzione rieducativa: diventa impossibile rieducare alla legalità un soggetto umiliato e spogliato della sua umanità.

Malgrado i progressi che la legislazione nazionale e sovranazionale ha fatto a proposito della tutela dei diritti umani delle persone *in vinculis*¹³, dobbiamo arrivare all'amara conclusione che non sono serviti a marginalizzare il carcere, il quale resta il perno del sistema sanzionatorio. Invero, solo guardando alla storia recente, abbiamo assistito a un ricorso eccessivo alla reclusione anche per finalità di controllo sociale: sull'onda di cicliche emergenze criminali – alcune vere, altre presunte, altre ancora indotte – la legislazione penale si pone l'obiettivo di «ridurre il rischio sociale da criminalità mettendo nella condizione di non nuocere chi avverte come pericoloso»¹⁴. Seguendo la logica della «tolleranza zero», le politiche securitarie oggi in voga mirano a reprimere «condotte non particolarmente gravi sotto il profilo oggettivo ma espressione di forme di devianza percepite come estremamente disturbanti agli occhi dell'opinione pubblica e in grado di suscitare il cd. “panico morale”»¹⁵. Così, in questa deriva ipertrofica, il carcere assomiglia sempre più a una discarica sociale (stranieri, tossicodipendenti, disagiati psichici, marginali in genere), dove si smarrisce la sua funzione tipica e, con essa, l'effettività della sanzione.

Lo sbilanciamento verso la segregazione ha contribuito a snaturare l'impianto della legge penitenziaria n. 354 del 1975 che, seppur con trent'anni di ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, aveva operato una scelta chiara nell'ottica del finalismo rieducativo della pena, introducendo misure alternative alla detenzione. In questo modo, si abbracciava l'idea che gli obiettivi di difesa sociale connessi all'esecuzione della pena potessero essere più agevolmente attinti scommettendo su un carcere aperto, su un sistema esecutivo che, in prospettiva, fosse in grado di garantire la sicurezza collettiva mediante il recupero e il reinserimento di chi avesse violato le regole della civile convivenza. Purtroppo si tratta di un'opzione rimasta nella penna del legislatore penitenziario; nella re-

Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, con una pesante condanna (Corte eur., 8 gennaio 2013, Torreggiani v. Italia), ha riconosciuto che nelle carceri italiane, a causa del sovraffollamento, vi erano condizioni di detenzione inumane e degradanti (contrarie all'art. 3 C.e.d.u.).

¹³ M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino 2002, *passim*.

¹⁴ M. Pavarini, *Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una “recherche”*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica» 1-3(2001), p. 119.

¹⁵ M.L. Tasso, *Il diritto tollerante*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, il Mulino, Bologna 2004, p. 436 ss.

altà abbiamo assistito a contropunte culturali e politiche verso un approccio essenzialmente securitario dell'esecuzione della pena, ispirato da un radicato sentimento di paura e di insicurezza che, è convinzione diffusa, solo la prigione possa sedare. E, in verità, «il carcere adempie egregiamente la funzione anestetica di una rappresentazione simbolica ma convincente, che il male può essere “estirpato” così da non appartenere più alla fisiologia dell'umano vivere individuale e sociale»¹⁶. Sul carcere si proiettano così le attese di giustizia segnate dalla logica del contrappasso e in una situazione di profonda e radicata crisi di identità e di possibilità, in controtendenza rispetto alle aspirazioni costituzionali, la politica criminale ha trovato facile e immediata risposta nel dogma “più carcere, più sicurezza”, un dogma, però, di cui non è difficile dimostrare la falsità.

La sicurezza che si associa al carcere, innanzitutto è quantomai effimera, più che altro è una sorta di assicurazione che agisce nel campo delle sensazioni e non della realtà. La neutralizzazione dei pericolosi, che avverrebbe attraverso l'isolamento, è solo un effetto temporaneo; anzi, il carcere stesso è luogo in cui si riafferma la cultura della devianza e che produce un alto tasso di recidiva¹⁷ e, dunque, nuova delinquenza e nuove insicurezze, in una spirale senza fine. Per di più, la prigione ha smarrito (forse non ha mai esercitato) la sua forza dissuasiva nei confronti dei consociati: non funziona come deterrente quando non può influire sulla condotta perché è sostanzialmente indifferente delinquere o no¹⁸; allo stesso modo, non produce effetto su taluni comportamenti incoercibili, ad esempio su chi delinque per motivi passionali, per dipendenza da sostanze, per bisogno, per credo (sia esso di matrice politica o religiosa)¹⁹. Ma, ancora prima, il carcere non produce sicurezza perché si fonda sulla logica dell'occhio per occhio, infliggendo un male in risposta ad altro male; così, invece di evitarlo lo si moltiplica. Si suscita dolore e rancore nell'incarcerato, si provoca sofferenza e risentimento nelle persone a lui legate da rapporti affettivi. Le politiche penali piegate al rigore retributivo generano un effetto “mimetico” «tra reato e giustizia che fa assomigliare la seconda al primo, in un circolo vizioso che dura inspiegabilmente da millenni». E, in tale dimensione, il carcere non serve nemmeno alle vittime: una risposta al reato nella logica della “ritorsione” non le aiuta a riconoscere la complessità della loro condizione, non contribuisce a superare il trauma, né a «trovare

¹⁶ F. Palazzo, *Crisi del carcere e culture di riforma*, cit., p. 7.

¹⁷ L. Manconi - G. Torrente, *La pena e i diritti*, cit., pp. 183 ss.

¹⁸ Basti pensare all'elevata cifra nera dei crimini che non vengono scoperti; addirittura in molti casi nemmeno denunciati.

¹⁹ G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Salani, Milano 2011, p. 53.

risposte ai tormenti che le abitano»²⁰. La prigione come afflizione compensa, non ripara, lacera ulteriormente, non ricuce; al più può soddisfare il desiderio di vendetta che a sua volta alimenta nuove sofferenze.

L'utopia della sicurezza che si tende ad associare alla segregazione totale è il frutto del paradosso dell'inflessibilità: nella realtà il paradigma carcerario funziona esattamente all'opposto di quello che si pensa. Esiste la diffusa convinzione che se tutti i condannati espiaessero la pena "fino in fondo", senza sconti, questo, oltre a contenere la pericolosità del reo, fungerebbe da monito verso i consociati, dissuadendoli dal tenere comportamenti vietati. In verità, la storia della pena dimostra la fallacia dell'assunto: reclusione, ergastolo, financo la pena di morte non hanno eliminato, né ridotto la criminalità e non hanno dissuaso nessuno dal delinquere, men che meno il reo²¹. Anzi, è proprio l'inflessibilità a rendere il carcere inefficace nell'ottica della sicurezza sociale²², poiché lo rappresenta come disumano e disinteressato alla sorte dei reclusi. È uno strumento rozzo, palesemente insensibile: viene applicato «senza alcuna duttilità e flessibilità e senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale»²³. Per il sistema sanzionatorio che fa perno sulla detenzione l'autore del reato è irrilevante, è il «supporto vivente affinché si renda visibile il contrappasso, vale a dire la corrispondenza analogica [...] fra reato e pena. Il diritto penale [...] rende la persona che ha commesso il reato portatrice dell'entità aritmetica di pena detentiva che dovrebbe simbolicamente manifestare la gravità del fatto antigiuridico e colpevole»²⁴. Da questa equazione traspare la disumanità di una risposta penale omologatrice, di pura esclusione, che induce una sofferenza oltre lo stretto indispensabile per dare esecuzione alla condanna e genera così la percezione di un'ingiustizia, di una sproporzione tra offesa arrecata e punizione subita. Una pena risponde al senso di giustizia, può essere in-

²⁰ C. Mazzucato, *La giustizia dell'incontro*, in *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, a cura di G. Bertagna - A. Ceretti - C. Mazzucato, Il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 260 ss.

²¹ L'inflessibilità della pena potrebbe avere una sua plausibilità nell'ottica di un'effettiva difesa sociale solo se ci si orientasse per un'applicazione generalizzata della pena di morte o della segregazione totale *sine die*, ma si tratterebbe di un assioma improponibile da ogni punto di vista: etico, giuridico, religioso e, non ultimo, economico.

²² Lo dimostrano i dati statistici a proposito della recidiva, che presenta tassi molto elevati proprio nei casi di condannati che espiano interamente la *pena intra moenia*, senza aver usufruito di alcun beneficio penitenziario. Cfr. F. Leonardi, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica» 2(2007), pp. 7 ss.

²³ L. Manconi - S. Anastasia - V. Calderone - F. Resta, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano 2015, p. 9.

²⁴ L. Eusebi, *Appunti critici su un dogma. Prevenzione mediante retribuzione*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale» 49(2006), p. 1166.

flessibile e perciò effettiva ed efficace nella misura in cui venga percepita come tale non solo dalla collettività, ma anche dal condannato.

Proviamo allora a cambiare punto di vista e immaginare cosa sarebbe proponibile, quale apparato repressivo avrebbe i caratteri e assolverebbe ai compiti che la Costituzione gli assegna, pur restando invariata la struttura carcerocentrica del sistema penologico. L'asserto da cui siamo partiti va ribaltato: "meno carcere, più sicurezza". Tanto l'obiettivo risocializzativo che le istanze di difesa sociale impongono il superamento dell'inflessibilità del carcere e dell'integrale espiazione, riconoscendo al detenuto il diritto a che il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva dello Stato venga riesaminato per accertare se il periodo di detenzione scontato abbia o meno assolto al fine rieducativo²⁵, senza che venga considerato come un cedimento rispetto alla certezza della pena.

All'implacabilità, alla durezza dell'azione di contenzione dei corpi andrebbero contrapposte soluzioni sanzionatorie individualizzate, che promuovano la persona liberandola dalla soggezione, che tengano conto dei suoi bisogni e dei suoi diritti. L'obiettivo del recupero impone di ripensare l'esecuzione penitenziaria come un sistema aperto, una sorta di percorso lungo il quale il detenuto è stimolato a riconquistare un proprio ruolo, ad acquisire gli strumenti per sviluppare la capacità di apprezzare e rispettare i valori attorno ai quali si riconosce la comunità. In definitiva, è necessario ripartire dall'idea che il condannato gode di un diritto alla rieducazione.

È essenziale passare dal carcere come metafora architettonica, dove chiudere paure e problemi che non trovano soluzione, al carcere come dilemma umano e sociale delicato, doloroso e, soprattutto condiviso. L'assioma "meno carcere, più sicurezza" funziona soltanto nell'ottica di un archetipo penitenziario che coinvolga la collettività, reinsaldando relazioni e legami che il reato inevitabilmente recide. E, in questa prospettiva, cambia il baricentro sanzionatorio che non è più la sola detenzione, ma un impianto di misure penali che può fare a meno del carcere, o quantomeno relegarlo in una effettiva dimensione di marginalità. La partecipazione della comunità all'esecuzione della pena deve essere utilizzata al fine di permettere a coloro che delinquono di sviluppare dei legami reali, di riappropriarsi di una identità che li riporti al centro dell'interesse collettivo²⁶. Il carcere è stato pensato, viene vissuto e percepito come il luogo della sofferenza espiata in segreto: la topografia penitenziaria lo colloca lontano dalla città, a simboleggiare una sorta di scotomizzazione civile, di rimo-

²⁵ Corte cost., 27 giugno 1974, n. 204.

²⁶ Cfr. la Raccomandazione n. (92)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 19 ottobre 1992 e relativa alle Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione.

zione. Per andare verso un'esecuzione che recuperi la dimensione umana del reo questo modello va superato, perché "scontato", obsoleto²⁷.

La principale implicazione del finalismo rieducativo della pena è che esso può riguardare soltanto un uomo considerato come libero artefice di quel fine, mai come mezzo di una strategia politica, sia essa di sicurezza sociale, di lotta alla criminalità, di governo dell'immigrazione, di contrasto al terrorismo, neppure se l'obiettivo di tale strategia fosse la rieducazione; perché la "rieducazione d'autorità", probabilmente un osimoro anche da un punto di vista pedagogico, lo è di certo dal punto di vista costituzionale. Il principio consacrato nell'art. 27, comma 3 della Costituzione postula l'offerta di *chances* riabilitative che possano tradursi anche in una rimodulazione della pena detentiva secondo modelli esecutivi personalizzati che, pur senza sacrificare totalmente la componente retributiva associata alla punizione, favoriscano la responsabilizzazione. Il tempo della pena non deve mai essere una sorta di *time out* esistenziale, ma un tempo di opportunità per un ritrovamento di sé e di un proprio ruolo sociale²⁸. Di conseguenza, la sicurezza, secondo tale impostazione, non necessariamente si ottiene attraverso la contenzione; piuttosto dipende dalle effettive possibilità di recupero che la comunità dei liberi è disposta a concedere. E, ovviamente, dipende dalla disponibilità del condannato a restituire, a ricucire la frattura che il suo comportamento ha prodotto. Questa "reciprocità" nella relazione tra reo e società civile serve, da un lato, per rafforzare il senso di responsabilità del primo, per recuperare quel significato di legalità, di rispetto dell'altro e quel vincolo di appartenenza che la condotta criminale ha compromesso; dall'altro, serve alla collettività ferita, spaventata, la quale, nel positivo atteggiamento del condannato, vede riconosciuti i suoi bisogni, le sue istanze di giustizia. Se l'obiettivo ultimo perseguito attraverso il castigo è scongiurare la commissione di nuovi reati, un atteggiamento costruttivo del reo, a cui si accompagna un corrispondente gesto di apertura della comunità, può costituire uno strumento più efficace del carcere in chiave securitaria, permettendo di ricomporre quella conflittualità su cui più facilmente possono radicarsi futuri comportamenti criminali²⁹.

²⁷ S. Buzzelli, *Il carcere normale*, in Ead (ed.), *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, Sandro Teti, Milano 2012, pp. 36 ss.

²⁸ Così, il *Documento finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale* (pp. 9-10), reperibile nel sito del Ministero della giustizia.

²⁹ Sono questi i fondamenti di quella che viene definita *restorative justice*, un modello alternativo di giustizia che interviene sul conflitto originato dal reato avvalendosi di metodi comunicativo-dialogici che mirano a promuovere l'incontro tra reo e vittima, la responsabilizzazione del reo e, ove possibile, la riparazione delle conseguenze del fatto delittuoso. In argomento, G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano 2003, *passim*.

L'esecuzione della pena non deve mai determinare forme di esclusione sociale; anzi è preciso dovere dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto le opportunità di ri-socializzazione del condannato (parafrasando l'art. 3 della Costituzione), impediscono alla pena di svolgere la funzione rieducativa che le viene assegnata. Il principio di uguaglianza, di pari dignità sociale di tutti i cittadini, letto congiuntamente al finalismo rieducativo della pena, assicurano che nessuna condizione personale e nessun tipo di reato commesso possono determinare di per sé l'esclusione di un condannato dalle opportunità di recupero. Nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all'evoluzione psicologica e comportamentale di chi la subisce. Questo è il fondamento del principio rieducativo: tendere alla rieducazione significa che il risultato non deve mai essere né imposto, né certo, ma neppure deve essere ritenuto impossibile. L'assioma "meno carcere, più sicurezza sociale" passa attraverso il riconoscimento a ogni condannato del diritto alla speranza, che sovente rappresenta una spinta motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali, in vista di un proficuo e anticipato rientro nel consorzio civile³⁰.

Abstract: *The words of art. 27, par. 3 of the Italian Constitution, according to which "penalties cannot consist of treatments contrary to the sense of humanity and must aim at the reeducation of the convicted"; contain all the complexity lying behind the exercise of the power to punish and the use of prison as the main sanction, if not exclusive. Using punishment for the re-socialization objectives of the offender overturns the concept of retribution and deterrence traditionally attributed to punishment and denies the axiom according to which imprisonment as penalty increases community safety. The utopia of community safety associated with prison is demonstrated by the history of the penalty: imprisonment, life imprisonment, even the death penalty have not eliminated or reduced crime. On the contrary, both the re-education of the offender and the need for protection of the community from crime are objectives that can be suitably achieved by giving up total segregation (less detention) and offering opportunities for social reintegration: punishment is a path along which the offender is stimulated to reach his/her social role and to heal the wound caused by the crime, to solve the conflict on which criminal behavior more easily takes root.*

Keywords: *Protection of the Community, Prison, Re-educational Punishment, Alternatives to Detention, Right to Hope.*

³⁰ G. Giostra, *La riforma penitenziaria. Il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in «Diritto penale contemporaneo» 4(2018), p. 122.